

Comune di Fiume Veneto



Regolamento comunale di polizia urbana e rurale

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.01.2018 con delibera n. 2

INDICE

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Obiettivi del Regolamento
- Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 4 Espletamento del servizio di polizia rurale
- Art. 5 Funzioni di Polizia Urbana e Rurale
- Art. 6 Ordinanze del Sindaco

CAPO SECONDO NETTEZZA E DECORO

- Art. 7 Esposizioni di merci e derrate all'esterno di attività commerciali
- Art. 8 Divieto di getto di opuscoli e volantini
- Art. 9 Sgombero della neve
- Art. 10 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 11 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 12 Recinzione confinanti col suolo pubblico
- Art. 13 Viali e giardini pubblici
- Art. 14 Vasche e fontane
- Art. 15 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 16 Contenitori per la raccolta dei rifiuti in area pubblica
- Art. 17 Divieto di giuochi sul suolo pubblico
- Art. 18 Autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti
- Art. 19 Comportamenti molesti, intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano
- Art. 20 Sanzioni

CAPO TERZO NORME DI SICUREZZA

- Art. 21 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 22 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 23 Protezione in occasione di lavori
- Art. 24 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 25 Sanzioni

CAPO QUARTO TUTELA DELLA QUIETE

- Art. 26 Disposizioni generali
- Art. 27 Aree Verdi
- Art. 28 Abitazioni private
- Art. 29 Strumenti musicali
- Art. 30 Animali
- Art. 31 Schiamazzi, grida
- Art. 32 Amministrazione degli stabili
- Art. 33 Sanzioni

CAPO QUINTO MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 34 Disposizioni generali
- Art. 35 Tutela degli animali domestici
- Art. 36 Mantenimento dei cani Obblighi per la detenzione di cani
- Art. 37 Cani liberi
- Art. 38 Animali liberi
- Art. 39 Accesso di cani negli esercizi pubblici e commerciali e uffici aperti al pubblico
- Art. 40 Sanzioni

CAPO SESTO DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art. 41 Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art. 42 Modalità del pascolo degli animali
- Art. 43 Pascolo in ore notturne
- Art. 44 Obbligo di comunicazione da parte dei pastori
- Art. 45 Attraversamento di abitati con animali
- Art. 46 Esercizio di caccia e pesca
- Art. 47 Sanzioni

CAPO SETTIMO IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- Art. 48 Irrigazione
- Art. 49 Pulizia e spurgo di fossi e canali privati
- Art. 50 Deflusso delle acque
- Art. 51 Scarico nei fossi
- Art. 52 Definizione di liquami zootecnici
- Art. 53 Spargimento di liquami e concimazione del suolo
- Art. 54 Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- Art. 55 Sanzioni

CAPO OTTAVO CASE COLONICHE E LORO ANNESSI, RICOVERI PER ANIMALI

- Art. 56 Case rurali
- Art. 57 Allevamenti a carattere intensivo e igiene dei ricoveri
- Art. 58 Nuovi recinti per gli animali
- Art. 59 Allevamenti a carattere familiare e igiene dei ricoveri.
- Art. 60 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- Art. 61 Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione
- Art. 62 Depositi di foraggi ed insilati
- Art. 63 Sanzioni

CAPO NONO DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

- Art. 64 Impianto di alberi e siepi presso i confini e recisione di rami protesi
- Art. 65 Aratura dei terreni
- Art. 66 Pulizia delle aree private e terreni non edificati
- Art. 67 Accensione di fuochi
- Art. 68 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo
- Art. 69 Sanzioni

CAPO DECIMO MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

- Art. 70 Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.
- Art. 71 Cartelli per esche avvelenate
- Art. 72 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola
- Art. 73 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola
- Art. 74 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici
- Art. 75 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 76 Impiego di diserbanti
- Art. 77 Sanzioni

CAPO DODICESIMO SANZIONI

- Art. 78 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 79 Contestazione e notificazione
- Art. 80 Pagamento in misura ridotta
- Art. 81 Rapporto e procedimento ingiuntivo

Art. 82 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Art. 83 Inottemperanza dell'ordinanza

Art. 84 Entrata in vigore

ALLEGATI:

Allegato 1 (Art. 42). Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Allegato 2 (Art. 42). Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Allegato 3 (Art. 44). Denuncia per il pascolo su terreni siti in Comune di Fiume Veneto.

Allegato 4 (Art. 72). Tab. 1 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia urbana e rurale nel territorio comunale di Fiume Veneto.

Art. 2

Obiettivi del Regolamento

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme e finalità dello Statuto del Comune di Fiume Veneto, disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita dei cittadini al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza degli stessi, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 3

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale.

Art. 4

Espletamento del servizio di polizia rurale e urbana

1. La vigilanza relativa alla applicazione del presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia.
2. Il personale di polizia che non opera in uniforme è tenuto a declinare l'appartenenza all'organo di polizia ed ente di appartenenza, esibendo tessera di riconoscimento.
3. I trasgressori alle disposizioni del presente Regolamento, che all'atto della contestazione non siano muniti di validi documenti di riconoscimento, potranno essere accompagnati dalle Forze di Polizia presso i competenti Uffici al fine della loro identificazione.
4. Il personale di polizia che effettua gli accertamenti nell'esercizio delle funzioni, può accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Art. 5

Funzioni di Polizia Urbana e Rurale

1. Le funzioni di polizia amministrativa contenute nel presente regolamento sono costituite dalle funzioni proprie del Comune o conferite dallo Stato o dalla Regione, nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto previsto dell'art. 3 del D. Lgs. n.267/2000 in materia di autonomia dei Comuni.

Art. 6

Ordinanze del Sindaco

- 1 Il Sindaco ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, nei limiti e competenze previste dalla Legge e dallo Statuto Comunale.
- 2 Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso nelle forme previste dalla legge.

CAPO SECONDO NETTEZZA E DECORO

Art. 7

Esposizioni di merci e derrate all'esterno di attività commerciali

1. La esposizione di merci o derrate all'esterno di attività commerciali sul suolo pubblico è vietata, salvo il rilascio di eventuali autorizzazioni all'occupazione e salvo in ogni caso il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 8

Divieto di getto di opuscoli e volantini

1. E' vietato il getto di opuscoli, foglietti, volantini ed altri mezzi informativi o pubblicitari nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico.

2. E' altresì vietata l'apposizione di opuscoli, foglietti, volantini ed altri mezzi informativi o pubblicitari nei veicoli in sosta nelle aree pubbliche.

Art. 9

Sgombero della neve

1. Fatte salve diverse disposizioni adottate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili, pertinenze o altri luoghi privati non deve essere depositata sul suolo pubblico, in particolare formando cumuli.

2. I proprietari, gli amministratori, i conduttori dei fabbricati devono provvedere alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio o blocchi di neve dalle grondaie, balconi, terrazzi, o altre sporgenze che possano cadere su marciapiedi e aree di transito, al fine di evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose.

3. La rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da posizioni elevate deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia possibile, occorrerà delimitare l'area interessata ed adottare le necessarie cautele, quali segnali e personale addetto alla vigilanza. Nei casi di urgenza non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

4. I proprietari e gli utilizzatori dai passi carrabili devono provvedere alla rimozione della neve ivi presente.

5. I privati che effettuano operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono ostacolare la circolazione pedonale e veicolare e gli altri operatori sulla pubblica via.

6. Il Sindaco, ove si ravvisino ragioni di necessità, di interesse pubblico e di sicurezza ed incolumità, può adottare provvedimenti per lo sgombero della neve dai marciapiedi a carico di proprietari, amministratori e conduttori di immobili.

Art. 10

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' vietato in luoghi pubblici ed aperti al pubblico lavare veicoli, autovetture, carri e simili.

2. Sono altresì vietati, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo siano determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Art. 11

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere idoneamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 12

Recinzione confinanti col suolo pubblico

1. E' vietato realizzare recinzioni con filo di ferro spinato o altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti, se posti ad altezza inferiore a mt. 2,50, fatti salvi in ogni caso i limiti e le cautele previste dalle norme vigenti anche in materia penale.

Art. 13

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici, nelle aree verdi pubbliche, nonché nel parco della casa dello studente, è vietato:

- a) introdurre o circolare con veicoli, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali nelle aree e percorsi riservati ai soli pedoni, eccettuati cani, tricicli, pattini, monopattini o giochi per bambini;
 - b) accedere con cani nei parchi giochi riservati ai bambini di età inferiore ai 10 anni;
 - c) gettare detriti, materiali, rifiuti o causare impedimenti ai corsi dell'acqua e rivoli;
 - d) attraversare, circolare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite od erbose;
 - e) l'uso improprio di sedili, panche o sedie che ne impedisca la piena fruizione;
 - f) danneggiare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire, appendersi, appoggiare oggetti o danneggiare gli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - g) collocare sedie, baracche, piante, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare spazi pubblici, salvo sia consentito dall'autorità competente o che rientri negli usi e belle consuetudini;
 - h) effettuare giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità;
 - i) svolgere competizioni sportive;
 - j) ogni altro comportamento previsto con ordinanza del Sindaco.
2. La disposizione si applica anche per le aiuole, piante e simili in area pubblica.

Art. 14

Vasche e fontane

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:

- a) gettare materiali, liquidi, rifiuti, pietre, detriti e qualsiasi altra cosa;
- b) utilizzare l'acqua per uso non strettamente potabile;
- c) attingere acqua con tubi od altri mezzi;
- d) effettuare il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale.

Art. 15

Atti contrari al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie o gradinate degli edifici pubblici e delle chiese.
2. E' vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.
3. E' vietato camminare sulle spallette dei corsi d'acqua o argini.
4. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro, alla moralità.

Art. 16

Contenitori per la raccolta dei rifiuti in area pubblica

1. E' vietato depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori collocati su spazi ed aree pubbliche per la raccolta presenti nel territorio comunale.
2. E' vietato depositare rifiuti non differenziati o di tipologia diversa da quella prevista ed indicata nei contenitori stessi collocati su spazi ed aree pubbliche.

3. E' vietato collocare o predisporre contenitori per la raccolta di rifiuti negli spazi ed aree pubbliche, salvo autorizzazione dell'ufficio ambiente comunale o del gestore della raccolta.

Art. 17

Divieto di giuochi sul suolo pubblico

1. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti atti ad offendere persone o danneggiare cose, anche a mezzo di qualsiasi strumento, fatte salve più gravi violazioni.
2. E' vietato l'uso di petardi, mortaretti e simili lungo le vie o nelle aree pubbliche, fatte salve più gravi violazioni.
3. E' vietato l'uso di bombolette spray con sostanze o schiume imbrattanti, il lancio di acqua, polveri, altre simili sostanze o cose imbrattanti nonchè scherzi molesti, lungo le vie o nelle aree pubbliche.

Art. 18

Autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

1. Nel territorio comunale è vietata la sosta di campers, roulotte, tende e simili ove costituisca campeggio, attendamento o bivacco. Tale ipotesi sussiste in ogni caso per campers e roulotte qualora non poggino sul suolo esclusivamente con le ruote, emettano deflussi propri o occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.
2. Il Sindaco può adottare, per ragioni di carattere igienico-sanitario o di ordine e sicurezza urbana, provvedimenti di sgombero dell'area, con la rimozione coatta dei veicoli che saranno restituiti previo pagamento delle spese sostenute, assegnando un congruo termine non superiore alle 48 ore.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo attuate mediante l'adozione del provvedimento Sindacale, sono sanzionate dall'art.650 c.p., fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della Strada.

Art. 19

Comportamenti molesti, intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.

1. Nelle aree pubbliche ovvero in quelle comunque destinate alla circolazione ed al pubblico passaggio sono vietati comportamenti pericolosi, con petulanza o molesti nei confronti degli altri utenti, ed in particolare, è vietato sedersi o sdraiarsi per terra, o comunque impedire o disturbare la piena fruizione delle aree medesime e la libera circolazione, effettuando questua con o senza raccolta firme, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietata l'attività di chi mendica simulando infermità o sfruttando minori o in modo comunque vessatorio (c.d."mendicizia invasiva"), e, posto anche quanto previsto dalla L.R. 20/2012, utilizzando animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 20

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo, si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00
2. L'oblazione in via breve è di euro 100,00
3. Per le violazioni delle norme contenute negli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00
4. L'oblazione in via breve è di euro 50,00

CAPO TERZO NORME DI SICUREZZA

Art. 21

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. E' fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori di edifici di mantenere i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, in buono stato di manutenzione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
4. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, ove si ravvisino ragioni di necessità, di interesse pubblico e di sicurezza ed incolumità, il Sindaco può adottare Ordinanza, su proposta degli Uffici Tecnici competenti, con cui intima l'esecuzione degli interventi, provvedendo, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi con addebito dei costi a carico del trasgressore / proprietario.

Art. 22

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Il proprietario di aree soggette a servitù di pubblico transito deve provvedere con tempestività alla riparazione e ripristino di pavimentazioni, griglie, portici, fatto salvo quanto previsto nella eventuale convenzione o atto di servitù pubblica.
2. Il proprietario, gestore o utente di griglie, telai, botole e simili, esistenti in area pubblica è soggetto al medesimo obbligo.

Art. 23

Protezione in occasione di lavori

1. Nell'esecuzione di lavori o interventi di qualsiasi genere è necessario collocare idonei ripari atti ad impedire la caduta di strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici sul suolo pubblico, specie se interessato dal transito di persone, al fine di evitare danno o molestia, fatte salve le prescrizioni specifiche contenute nelle autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico e le norme in materia di sicurezza sul lavoro applicate dagli organi di controllo competenti.

Art. 24

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari idonei ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti, fatte salve le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 25

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo, si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00
2. L'oblazione in via breve è di euro 100,00

CAPO QUARTO TUTELA DELLA QUIETE

Art 26

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Le norme del presente titolo, poste a tutela della civile convivenza e della quiete pubblica, si applicano fatte salve le disposizioni contenute nelle norme statali e regionali in materia di inquinamento acustico e di limiti alle emissioni sonore, nelle norme penali nonché nel piano

comunale di zonizzazione e regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico e nelle altre norme e strumenti in materia di emissione sonore e superamento dei relativi livelli.

3. L'organo di polizia intervenuto può intimare all'interessato, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, la cessazione della fonte o causa del disturbo.

4. L'ufficio Ambientale comunale, avvalendosi dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), ove del caso, accerta la natura dei rumori e provvede all'adozione dei provvedimenti idonei per la cessazione delle cause dei rumori.

Art. 27

Aree Verdi

1. E' vietato arrecare disturbo, utilizzando parchi, aree verdi e giardini pubblici, adiacenti zone residenziali, dalle ore 23:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private nonché per le aree verdi pubbliche è disciplinato dal Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 28

Abitazioni private

1. È vietato produrre o lasciare produrre rumori, tali da arrecare disturbo al vicinato nelle abitazioni, dalle ore 23:00 alle ore 08:00 e dalle ore 12.15 alle ore 15:00, idonei ed avere attitudine a propagarsi e diffondersi e disturbare una pluralità di persone, fatta salva l'applicazione del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico.

2. Resta salva l'applicazione della disciplina e norme del codice civile (artt.844 e ss.) nonché dei regolamenti condominiali, in materia di immissioni e rumori tra vicini oltre la normale tollerabilità.

Art. 29

Strumenti musicali

1. L'utilizzo di strumenti musicali in abitazione è vietato dalle ore 23:00 alle 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00, salvo siano stati effettuati interventi di insonorizzazione totale dei locali interessati, dimostrabili e tali da impedire che i suoni si propaghino nelle abitazioni limitrofe, fatta salva l'applicazione del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico.

2. L'utilizzo di strumenti musicali negli altri orari è consentito con gli accorgimenti e le cautele adottate al fine di evitare disturbo ai vicini.

Art. 30

Animali

1. E' vietata la detenzione in abitazioni private, cortili o giardini di animali che disturbino durante le ore notturne, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica ovvero il riposo delle persone.

Art. 31

Schiamazzi, grida

1. Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze nelle ore notturne, tali da arrecare disturbo.

Art. 32

Amministrazione degli stabili

1. Negli edifici condominiali, aventi numero superiore a 8 condomini o a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, è obbligatorio affiggere un avviso contenente il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore condominiale. L'amministratore condominiale è tenuto a provvedere a tale adempimento, ed i condomini sono, in ogni caso, obbligati in solido.

Art. 33

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00
2. L'oblazione in via breve è euro 100,00

CAPO QUINTO MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34 Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, in particolare dalla L.R. 11.10.2012 n.20.
2. Le segnalazioni sulle condizioni di salute degli animali potranno essere inoltrate al Comune o all'A.A.S. Nel primo caso il Comune potrà richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.S. anche per specifici accertamenti con cognizioni tecniche.

Art. 35 Tutela degli animali domestici

1. E' vietato il maltrattamento di animali come disciplinato dall'art.544-ter del codice penale.
2. E' vietato l'abbandono di animali domestici come disciplinato dall'art.727 del codice penale.
3. È vietato utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio, organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali, il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, come stabilito dall'art.5 con le sanzioni di cui all'art.36 della L.R. 20/2012.

Art. 36 Mantenimento dei cani. Obblighi per la detenzione di cani

1. Per gli obblighi di registrazione dei cani alla Banca Dati Regionale e di inoculazione del codice di riconoscimento e microchip si osservano le disposizioni dall'art.26 e 27 della L.R.20/2012.
2. Per l'obbligo di cartelli, strumenti di raccolta deiezioni, le caratteristiche delle recinzioni, ed in genere per l'attività motoria e rapporti sociali dei cani si osservano le disposizioni dall'allegato A art.1 lett.a) del D.P.Reg n.127/2015
3. Per le caratteristiche ed esoneri di guinzaglio e museruola ed in genere per la custodia dei cani si osservano le disposizioni dall'allegato A art.1 lett.b) del D.P.Reg n.127/2015
4. Per le dimensioni e caratteristiche dei recinti dei cani si osservano le disposizioni dall'allegato A art.1 lett.c) del D.P.Reg n.127/2015
5. La detenzione di cani a catena è disciplinata dall'art.5 c.1 della L.R.20/2012
6. L'accesso dei cani a giardini e parchi e l'obbligo di disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni è disciplinato dall'art.21 della L.R.20/2012, che consente ai cani accompagnati dal detentore l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini, precisando che in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

Art. 37 Cani liberi

1. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure previste dall'art.5 della L.R. n.20/2012 con la cattura e custodia presso apposita struttura, a spese del detentore, a cui vengono successivamente restituiti.
2. Il detentore dell'animale da affezione è tenuto ad impedirne la fuga, rispettare gli obblighi di guinzaglio e museruola ove previsto, nonché adottare modalità idonee ad evitare danni ed aggressioni, secondo quanto previsto dall'art.5 della L.R. n.20/2012

Art. 38

Animali liberi

1. E' vietato lasciar vagare sulla pubblica via qualsiasi specie animale da cortile e da stalla, come pure lasciare liberi i suddetti animali nei luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Art. 39

Accesso di cani negli esercizi pubblici e commerciali e uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, in applicazione delle disposizioni dell'art. 20 della L.R. n.20/2012 che ne disciplina modalità ed obblighi

Art. 40

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nell'art.38, si applica una sanzione amministrativa da euro 35,00 a euro 210,00.

2. L'oblazione in via breve è euro 70,00.

3. Le violazioni alla L.R. n.20/2012 sono sanzionate dall'art.33 della medesima normativa.

CAPO SESTO

DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 41

Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria e le norme forestali, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 42

Modalità del pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, colture o intralcio alla circolazione stradale.

2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi. (Allegato 1)

3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi. (Allegato 2)

Art. 43

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 44

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di effettuare una comunicazione al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, contenente la data ed il percorso del transito, il numero ed il tipo di capi e l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo (Allegato 3). La comunicazione incompleta equivale a mancata comunicazione.

2. E' fatto obbligo inoltre di comunicare al Comune, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante l'ubicazione dei terreni stessi.

Art. 45

Attraversamento di abitati con animali

1. La circolazione di animali condotti al pascolo sulle strade pubbliche è consentita solo sulle strade classificate come "strade locali" ed è vietato, in ogni caso, lungo strade caratterizzate da intenso traffico.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada), nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nei luoghi o spazi pubblici o aperti al pubblico è vietata la sosta del bestiame.

Art. 46

Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti speciali, anche per il possesso delle apposite licenze.

Art. 47

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo, si applica una sanzione amministrativa da euro 35,00 a euro 210,00
2. L'oblazione in via breve è di euro 70,00

CAPO SETTIMO

IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 48

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo da evitare che le acque cadano sulla sede stradale o che intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di non causare danni al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

Art. 49

Pulizia e spurgo di fossi e canali privati

1. Ai proprietari, o ai loro aventi causa, di fossi e/o canali privati, ma che servono più fondi o si immettono in acque pubbliche o in fossi e/o canali di uso pubblico, tali da costituire parte di una rete di scolo o che comunque non sono a servizio solo di un numero esiguo di fondi, quali fossi divisorii tra fondi e terreni, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo e pulizia in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti, disciplinati dal comma 1.
3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, ove si ravvisino ragioni di necessità, di interesse pubblico e di sicurezza idraulica, il Sindaco può adottare Ordinanza, su proposta dell'Ufficio Ambiente, con cui intima l'esecuzione degli interventi, provvedendo, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi con addebito dei costi a carico del trasgressore / proprietario.

Art. 50
Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche, olle, risorgive e laghetti, secondo la disciplina del R.D. 25 luglio 1904, n 523.
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 51
Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 52
Definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni secondo quanto stabilito dalla vigente normativa (D.Lgs. n.152/2006, DM 7.04.2006, DM 25.02.2016, D.P.Reg. n.3/2013)
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - d) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - e) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 53
Spargimento di liquami e concimazione del suolo

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è consentita ove i liquami vengano immediatamente interrati o distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli. Lo spargimento dei liquami o simili è consentito anche su colture in atto senza l'interramento ove non vi sia diffusione di odori che rechino danno o molestia alle abitazioni circostanti.
2. Lo spargimento di liquami sul suolo dovrà essere effettuato in ogni caso nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, con l'osservanza degli adempimenti ivi previsti.
3. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti o che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 54
Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonee ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti, fatta salva l'applicazione delle norme e sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 55
Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00
2. L'oblazione in via breve è di euro 100,00

CAPO OTTAVO
CASE COLONICHE E LORO ANNESSI, RICOVERI PER ANIMALI

Art. 56

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.

Art. 57

Allevamenti a carattere intensivo e igiene dei ricoveri

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro, dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.Lgs. 30.12.1992 n. 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n. 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 146; D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE del 9.11.2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S., devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 20 dalle abitazioni e di m. 20 dai confini della altrui proprietà privata.
3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. I ricoveri zootecnici, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni nonché devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
5. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
6. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
7. Il proprietario dell'allevamento è soggetto agli obblighi di registrazione e comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n.158/2006, D.Lgs. n.9/2010 e DM 13.11.2013).
8. Le attività di allevamento di cani e gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono disciplinate dalla L.R. n.20/2012.

Art. 58

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 59

Allevamenti a carattere familiare e igiene dei ricoveri.

1. Gli allevamenti a carattere familiare per autoconsumo e simili sono consentiti, salvo diverse disposizioni di legge, con il seguente numero massimo di capi: conigli fino a 50, pollame fino a 50, maiali fino a 5, ovini fino a 5, bovini fino a 2, equini fino a 2.
2. Il proprietario dell'allevamento è soggetto agli obblighi di registrazione e comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n.158/2006, D.Lgs. n.9/2010 e DM 13.11.2013).
3. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali;
 - g) mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 20 m dalla strada e dalle abitazioni di terzi;
 - h) mantenere, per le preesistenze entro le zone residenziali, solo un numero di capi limitato all'uso familiare non superiore a 20 capi e comunque ad una distanza non inferiore a mt.10 dalle abitazioni di terzi e qualora la distanza sia inferiore a mt. 10 è consentita la detenzione di max di 5 capi;
 - i) essere distaccati dalla casa di almeno 6 metri.

Art. 60

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.

Art. 61

Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

1. I ricoveri per il bestiame sono provvisti di letamai che devono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili ed essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.
2. I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.
3. I letamai e le concimaie di nuova realizzazione devono essere posti ad almeno 30 m. da abitazioni.
4. Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a) consentire un'autonomia di stoccaggio di 90 giorni delle deiezioni della stalla;
 - b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm.30;
 - c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame.
5. Sono fatte salve diverse prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale.
6. La manutenzione delle concimaie, dei letamai e dei pozzi neri deve essere effettuata in modo tale da non creare molestie ed inconvenienti per il vicinato.
7. Il conduttore o proprietario dell'allevamento dovrà accertarsi periodicamente di capienza e tenuta delle strutture e dell'assenza di perdite.
8. Le botole d'ispezione devono essere protette in modo tale da evitare la caduta accidentale di animali o persone.

Art. 62

Depositi di foraggi ed insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A., devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Art. 63

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo, si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00
2. L'oblazione in via breve è di euro 100,00

CAPO NONO

DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 64

Impianto di alberi e siepi presso i confini e recisione di rami protesi

1. Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.
2. I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
3. L'impianto di pioppeti o di un complesso di specie legnose di alto fusto è consentito mantenendo una distanza di 10 metri dal confine, per non arrecare danni alle produzioni confinanti.
4. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, ove si ravvisino ragioni di necessità, di interesse pubblico e di sicurezza stradale, il Sindaco può adottare Ordinanza, su proposta dell'Ufficio Ambiente, con cui intima l'esecuzione degli interventi, provvedendo, in caso

di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi con addebito dei costi a carico del trasgressore / proprietario.

Art. 65

Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare, coltivare e lavorare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna di larghezza minima di m.3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso, al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi. Tale capezzagna deve avere larghezza minima di m.1 nei casi di aratura parallela alla strada, salvo essere superiore e adeguata nei casi ove la larghezza di m.1 non sia sufficiente a consentire il taglio della erba e la pulizia della fascia di terreno, per le modalità o attrezzature utilizzate, causando danni a strada e/o fosso.

Art. 66

Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private ed i terreni non edificati, prospicienti aree e strade pubbliche o di uso pubblico od in prossimità di abitazioni, devono essere tenuti puliti da parte dei rispettivi proprietari o conduttori o aventi diritto. Gli stessi provvedono con diligenza alla manutenzione delle aree, assicurandone il corretto stato di efficienza e conservandole libere da rifiuti.

2. La pulizia e manutenzione delle aree di cui al comma 1 dovrà essere effettuata per evitare il vegetare di rovi, erbe infestanti ecc. e la proliferazione di insetti, topi, ecc., provvedendo al periodico sfalcio dell'erba in particolare nel periodo estivo (a titolo esemplificativo almeno tre sfalci da maggio a settembre e altezza non superiore a cm.40)

3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e 2, ove si ravvisino ragioni di necessità, di interesse pubblico ed igienico-sanitarie, il Sindaco può adottare Ordinanza, su proposta dell'Ufficio Ambiente, con cui intima l'esecuzione degli interventi, provvedendo, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi con addebito dei costi a carico del trasgressore / proprietario.

Art. 67

Accensione di fuochi

1. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, fatto salvo quanto disposto dall'art.182 del T.U. 152/2006 c.6 bis.

3. Secondo quanto previsto dall'art.182 del T.U. 152/2006 c.6 bis ultimo inciso, è disposto il divieto di accensione di fuochi all'aperto dal 15 ottobre al 15 aprile nei casi di episodi acuti e di attivazione emergenziale, previsti nel Piano di Azione Comunale dei Comuni dell'Area Pordenonese approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 68

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso a fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante territorialmente competente, di seguito denominato OMP, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo ed art.182 del T.U. 152/2006 c.6 bis, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il materiale deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo ed il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 100 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie e dalle abitazioni.

3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

4. Il presente articolo non si applica alle aree disciplinate dalle disposizioni della L.R. 18/02/1977 n. 8, nonché dal piano regionale di difesa del patrimonio forestale degli incendi.

Art. 69 Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00

2. L'oblazione in via breve è di euro 100,00

CAPO DECIMO MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Art. 70

Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Osservatorio per le Malattie delle Piante la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

Art. 71

Cartelli per esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art. 72

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati ex "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", ora sostituite dalla avvertenza Pericolo, anche in relazione alle frasi rischio e tossicità o alle indicazioni di pericolo H, osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella 1 dell'allegato 4 del presente Regolamento, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico o di diverse indicazioni degli organi ed enti preposti in materia, e purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

2. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella 1 dell'allegato 4, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50% .

3. Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato 4 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

4. Fatta salva la vigilanza prevista dal D.Lgs. 23.04.2001, n.290, e dal PAN Piano di Azione Nazionale del 14 agosto 2012 n.150, l'accertamento di elementi di pericolosità, caratteristiche e tipologia dei prodotti con i campionamenti del caso viene effettuato dall'ASS competente, ove non vi siano chiare evidenze e/o riscontri.

5. E' fortemente raccomandato avvisare i vicini prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti e quando previsto in etichetta.

Art. 73

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

1. Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

Art. 74

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Art. 75

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

Art. 76

Impiego di diserbanti

1. E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

Art. 77

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo, si applica una sanzione amministrativa. da euro 50,00 a euro 300,00
2. L'oblazione in via breve è di euro 100,00

CAPO DODICESIMO SANZIONI

Art. 78

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia.
2. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e la contestazione delle sanzioni e quanto non contemplato dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1981 n.689, dal D.P.R. 22.07.1982 n.571 e dalla Legge 17.01.1984 n.1.

Art. 79

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 80

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della somma indicata nei capi del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 81

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale e urbana, ove diverso, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire funzionario responsabile del Servizio di polizia urbana e rurale scritti difensivi e documenti e possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia urbana e rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
5. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

Art. 82

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare, anche stabilendo le modalità ove necessarie, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o cessazione dell'attività, la rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o occupazione di spazi, e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
2. La sanzione accessoria prevista, con gli eventuali provvedimenti che possono essere adottati e la sospensione, cessazione, ripristino dell'attività o opere poste in essere, viene di norma menzionata nel verbale di accertamento sanzionatorio ove elevato dall'organo accertatore.

Art. 83

Inottemperanza dell'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o dalle altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 con oblazione in via breve di euro 200,00

Art. 84

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate e cessano di avere efficacia, in particolare il Regolamento Comunale di Polizia Urbana ed il Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

Al Signor
SINDACO
del Comune di
FIUME VENETO

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 42.
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ e
residente a _____ in
qualità di proprietario e / o di _____ del
gregge costituito dai seguenti animali:

n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____

chiede al Signor Sindaco del Comune di Fiume Veneto l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

a decorrere dalla data del _____ sino alla data
del _____

_____, lì _____

Firma: _____

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 42.
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ e
residente a _____ in
qualità di proprietario e / o conduttore di terreni agricoli in Comune di Fiume Veneto
contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -

AUTORIZZA

con la presente il Sig. _____ nato a
_____ il _____
residente a _____, ad effettuare il pascolo del
gregge costituito dai seguenti animali:

n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____

a decorrere dalla data del _____ sino alla data
del _____

_____, lì _____

Firma: _____

Al Signor
SINDACO
del Comune di
FIUME VENETO

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 44.
Denuncia per il pascolo su terreni siti in Comune di Fiume Veneto.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ e
residente a _____ in
qualità di proprietario e / o di _____ del
gregge costituito dai seguenti animali:

n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____

denuncia al Signor Sindaco del Comune di Fiume Veneto che dal _____
al _____ attraverserà il territorio comunale per il pascolo dei sopraelencati
animali nei terreni come da allegata autorizzazione.

_____, li _____

Firma: _____

Allegato 4 – Art.72

Tab. 1 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (m. dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m. dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
Colture arboree		
1. Irroratrice meccanica a barre	5	5
2. Lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	0
Impianti d'alto fusto, vivai		
1. Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
Colture erbacee		
1. Barra meccanica classica	5	
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ed aspirazione d'aria	2	
3. Barra con manica d'aria	2	
Altre colture		
1. Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	

Legenda

- a) nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela
- b) nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- c) nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini